

# Accordo-Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica di Angola

In attesa della sua promulgazione negli «Acta Apostolicae Sedis», si pubblica l'Accordo-Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica di Angola, entrato in vigore il 21 novembre 2019.

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI ANGOLA, d'ora in avanti denominate le Parti:

– Desiderose di definire il quadro giuridico delle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato angolano;

– Riconoscendo la necessità di riaffermare, rafforzare e approfondire i legami di amicizia, solidarietà e cooperazione tra le Parti;

– Avendo in considerazione la storica rappresentatività della Chiesa cattolica in Angola e la sua funzione al servizio del progresso e del benessere spirituale, morale, sociale, culturale, pedagogico e di salute pubblica del Popolo angolano;

– Richiamando i principi internazionalmente riconosciuti in materia di libertà religiosa;

Concordano quanto segue:

## Articolo 1 (Ambito)

1. Le Parti riaffermano che la Chiesa cattolica e lo Stato angolano sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e dichiarano di rispettare nelle loro relazioni tale principio e di lavorare congiuntamente per il benessere spirituale e materiale della persona umana, così come per la promozione del bene comune.

2. I termini del presente Accordo Quadro si applicano esclusivamente alla situazione giuridica della Chiesa cattolica nella Repubblica di Angola, pur considerando che la diocesi di São Tomé e Príncipe fa parte della Conferenza Episcopale di Angola e São Tomé.

3. Le relazioni tra la Santa Sede e lo Stato angolano sono assicurate mediante un Nunzio Apostolico nella Repubblica di Angola e un Ambasciatore di Angola presso la Santa Sede.

## Articolo 2 (Libertà religiosa)

La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il libero esercizio della sua missione apostolica, in particolare in riferimento alla professione della fede, al culto, al governo ecclesiastico, all'educazione, alle opere di carità, così come per le attività delle associazioni e delle istituzioni cattoliche, nei termini del presente Accordo-Quadro.

## Articolo 3 (Riconoscimento)

1. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica la condizione di persona morale, nei termini del diritto canonico.

2. La Repubblica di Angola riconosce, inoltre, la personalità giuridica nell'ordinamento civile angolano alle persone giuridiche ecclesiastiche che hanno personalità giuridica pubblica in conformità alle disposizioni del diritto canonico, come:

Conferenza Episcopale di Angola e São Tomé, Arcidiocesi, Diocesi, Amministrazioni Apostoliche, Prefetture Apostoliche, Vicariati Apostolici, Parrocchie, Missioni, Santuari, Congregazioni e Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita

Apostolica, Seminari, associazioni, scuole e istituzioni educative di tutti i livelli e istituzioni sanitarie.

3. La personalità giuridica civile delle persone giuridiche canoniche, di cui al numero precedente, è riconosciuta dalla Repubblica di Angola mediante l'iscrizione dell'atto costitutivo nel rispettivo registro statale, nei termini della legislazione angolana applicabile, dovendo allo stesso tempo essere messe a verbale tutte le alterazioni subite dall'atto stesso.

## Articolo 4 (Leggi ecclesiastiche)

1. Spetta esclusivamente all'autorità ecclesiastica fissare liberamente, nei termini del diritto canonico, le leggi regolatrici nell'ambito della sua competenza, così come erigere, modificare o sopprimere le istituzioni ecclesiastiche in generale, le circoscrizioni ecclesiastiche e tutte le persone giuridiche ecclesiastiche.

2. Gli atti di modifica o estinzione delle circoscrizioni e altre giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state riconosciute nei termini dell'Articolo 3 n. 2, saranno notificati dalla competente autorità ecclesiastica all'Ufficio competente dello Stato.

## Articolo 5 (Garanzia della libertà di comunicazione)

1. La Repubblica di Angola garantisce alla Chiesa cattolica, nella persona dei responsabili, dei membri delle sue istituzioni e dei laici, la libertà di comunicare e mantenere relazioni con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, così come con Chiese locali, con persone fisiche ed organismi che si trovano all'interno o all'esterno del territorio angolano.

2. La Repubblica di Angola crea condizioni per facilitare l'emissione del visto di entrata e la concessione del permesso di permanenza del personale missionario non angolano.

## Articolo 6 (Luoghi di culto)

1. La Repubblica di Angola garantisce l'invio di luoghi di culto ecclesiastici, cioè chiese, cappelle, oratori, spiazzi e loro annessi. Detti luoghi non possono essere destinati ad altri usi, eccetto per gravi ragioni e con il consenso esplicito dell'autorità ecclesiastica da cui dipendono.

2. L'invio di luoghi di culto, a cui si riferisce il numero precedente, si applica anche a residenze episcopali, monasteri, cimiteri, seminari, noviziati, residenze di sacerdoti, conventi di religiosi e religiose, come anche alle opere sociali.

3. Nel caso in cui le condizioni dei luoghi di culto presentino gravi rischi e danni per l'incolumità delle persone o dei beni, le autorità civili devono adottare misure di protezione, compreso l'avvertimento alle autorità ecclesiastiche.

## Articolo 7 (Nomine ecclesiastiche)

1. Tutte le nomine ecclesiastiche, così come l'attribuzione di uffici ecclesiastici, sono di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, in conformità con le norme del diritto canonico.

2. La nomina, il trasferimen-

to, la rimozione e l'accettazione della rinuncia dei Vescovi compete esclusivamente alla Santa Sede, che ne dà previa informazione, a titolo di cortesia e riservatamente, al Governo della Repubblica di Angola.

3. La Santa Sede assicura che nessuna circoscrizione ecclesiastica di Angola dipenderà da un Vescovo la cui sede episcopale si trovi fuori del territorio nazionale.

## Articolo 8 (Sigillo sacramentale, segreto professionale e inviolabilità degli archivi)

1. Il sigillo sacramentale della Confessione è sempre ed assolutamente inviolabile.

2. La Repubblica di Angola rispetta il segreto professionale dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose. Essi non possono essere obbligati a rispondere ai magistrati, o ad altre autorità, su materie di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio del loro ministero o nel foro interno.

3. La Repubblica di Angola garantisce l'invio di archivi, dei registri e degli altri documenti appartenenti alla Chiesa cattolica.

## Articolo 9 (Cause contro ecclesiastici)

1. Le cause contenziose e penali contro i chierici o i religiosi per delitti, previsti nella legge della Repubblica di Angola, sono giudicate dai Tribunali dello Stato.

2. Dopo l'apertura formale del procedimento, l'autorità giudiziaria informa per iscritto il Vescovo della diocesi, in cui il chierico o il religioso opera, purché tale comunicazione non implichi pregiudizio per la finalità del procedimento e per il segreto processuale.

3. Nel caso che si tratti di un Vescovo o di una persona assimilata al Vescovo Diocesano secondo il diritto canonico, verrà informata immediatamente la Santa Sede mediante la Nunziatura Apostolica in Angola.

4. La responsabilità penale relativa a infrazioni, commesse da ecclesiastici, è esclusivamente personale. Le pene, che ne risultano, possono essere inflitte soltanto alle persone fisiche che le hanno commesse. Inoltre, solo queste persone fisiche risponderanno con i propri beni personali ai danni, materiali, immateriali o morali, legati all'illecito civile o al reato penale.

## Articolo 10 (Patrimonio ecclesiastico)

1. Le persone giuridiche di cui all'Articolo 3 n. 2 del presente Accordo-Quadro possono acquisire, possedere e disporre liberamente di beni mobili ed immobili, nel quadro tanto della legislazione angolana quanto di quella canonica.

2. Le persone giuridiche di cui all'Articolo 3 n. 2 del presente Accordo-Quadro possono costituire fondazioni o istituzioni similari, le cui attività, quanto agli effetti civili, sono soggette alla legislazione angolana in vigore.

## Articolo 11 (Costruzione e modifiche degli immobili ecclesiastici)

1. La Chiesa cattolica ha il diritto di costruire chiese ed edifici ecclesiastici, di ampliarli e di modificarne la configurazione, purché sia osservata la legislazione

civile, vigente in materia edilizia.

2. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di chiedere, dentro o fuori del Paese, aiuti finanziari per la costruzione, riparazione o ampliamento di luoghi di culto ed altri edifici destinati alla sua missione religiosa, educativa, sanitaria e di assistenza sociale.

3. Le competenti autorità statali non devono prendere in considerazione richieste di sostegno concernenti la costruzione di chiese o di altre strutture ecclesiastiche, se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del Vescovo Diocesano del luogo in cui si trova il terreno sul quale si prevede la costruzione.

4. Nel caso di strutture che appartengono a Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, è necessaria l'autorizzazione del Vescovo Diocesano e anche quella del Superiore competente.

## Articolo 12 (Esenzioni tributarie)

1. La Repubblica di Angola riconosce che le persone giuridiche di cui all'Articolo 3 n. 2 del presente Accordo-Quadro, che siano state costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di fini religiosi, non sono soggette ad alcuna imposta su:

a) le prestazioni dei credenti per l'esercizio del culto e dei riti;

b) i donativi per la realizzazione dei loro scopi religiosi;

c) il ricavo delle collette pubbliche con fini religiosi;

d) la distribuzione gratuita di pubblicazioni contenenti dichiarazioni, avvisi o istruzioni religiose, e la loro affissione nei luoghi di culto.

2. Gli enti menzionati nel numero precedente sono ugualmente esentati da imposte su:

a) i luoghi di culto o altri edifici o parti di essi direttamente destinati alla realizzazione di fini religiosi;

b) le installazioni di appoggio, diretto ed esclusivo, alle attività con scopi religiosi;

c) i Seminari o qualsiasi istituto destinato alla formazione ecclesiastica o all'insegnamento della religione cattolica;

d) le dipendenze o annessi ai beni immobili descritte nei punti da a) a c), a uso di istituzioni private di solidarietà sociale, nei termini del regime legale applicabile a questi enti;

e) i giardini e gli spazi antistanti ai beni immobili descritti nei punti da a) a d), quando non siano destinati a fini lucrativi;

f) i beni mobili di carattere religioso, che siano integrati negli immobili di cui ai punti precedenti o siano accessori di essi.

3. Gli enti previsti nel n. 1 sono esenti, inoltre, dalle imposte di bollo e da tutte le imposte sulla trasmissione di beni che incidano su:

a) acquisti onerosi di beni immobili per fini religiosi;

b) qualsiasi acquisto a titolo gratuito di beni per fini religiosi;

c) atti di istituzione di fondazioni, una volta iscritte nell'apposito registro dello Stato, a termine di legge.

gli altri, quelli di solidarietà sociale, di educazione, salute e cultura, insieme a quelli commerciali e lucrativi, sono soggetti al regime fiscale applicabile alla rispettiva attività.

5. La procedura per l'esenzione dai diritti doganali, come anche l'elencazione dei rispettivi beni mobili a cui si riferisce il punto f) del n. 2 del presente Articolo, è regolata dalle disposizioni della legislazione angolana.

## Articolo 13 (Accesso ai mezzi di comunicazione sociale)

La Repubblica di Angola riconosce e garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di:

a) redigere, pubblicare, divulgare e vendere libri, giornali e materiale audio-visivo che siano propri della sua azione spirituale e, in generale, organizzare liberamente tutte le attività di informazione o di diffusione strettamente collegate alla sua missione spirituale e sociale, nel rispetto dell'ordine pubblico e della dignità e della libertà dei cittadini;

b) creare e gestire direttamente emittenti radiofoniche e televisive e altri organi di informazione, il cui esercizio deve essere in accordo con la legislazione in vigore nella Repubblica di Angola;

c) avere libero accesso ai mezzi pubblici di comunicazione sociale, giornali, radio, televisione e altri mezzi tecnici moderni di comunicazione, nei termini di legge.

## Articolo 14 (Famiglia e matrimonio canonico)

1. In ragione del valore spirituale, morale ed educativo del matrimonio canonico, la Repubblica di Angola riconosce ad esso un'importanza particolare nell'edificazione della famiglia in seno alla Nazione.

2. Sono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio celebrato in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato civile, nei termini da definire nella legge angolana.

3. Le pubblicazioni del matrimonio si effettuano non solo nelle rispettive chiese parrocchiali, ma anche nei competenti uffici del registro civile.

4. Il ministro del matrimonio deve avere nazionalità angolana o, se è straniero, l'autorizzazione di residenza temporanea o permanente in Angola.

## Articolo 15 (Erezione di istituzioni)

1. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di erigere istituzioni educative, sanitarie, sociali, culturali ed umanitarie, in accordo con la propria dottrina.

2. Nel quadro del programma di sviluppo sociale, il Governo angolano può sovvenzionare materialmente o finanziariamente le istituzioni della Chiesa nell'ambito del partenariato con lo Stato, per quanto riguarda la formazione integrale della persona umana, la salute e la promozione del bene comune di tutti gli angolani.

3. Nel quadro dei principi costituzionali, lo Stato riconosce

che l'utilizzo del suolo a fini caritativi, educativi, sanitari e sociali costituisce un uso razionale ed efficace dello stesso e decide di trasferirlo a quelle istituzioni della Chiesa cattolica che intendano utilizzarlo, secondo la propria dottrina, per dette finalità, a beneficio delle comunità che ne abbiano necessità.

4. La Repubblica di Angola si impegna ad appoggiare il restauro degli immobili della Chiesa cattolica che siano stati danneggiati durante la guerra, così come a continuare ad accrescere e sviluppare programmi di sostegno nei confronti delle persone giuridiche di cui all'Articolo 3 n. 2 del presente Accordo-Quadro. Detto appoggio sarà regolato mediante intese specifiche tra la Conferenza Episcopale di Angola e São Tomé, debitamente autorizzata dalla Santa Sede, e la competente autorità statale.

## Articolo 16 (Vincoli di carattere religioso)

1. Dato il peculiare carattere religioso e di beneficenza della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni, il vincolo tra i ministri ordinati o i fedeli consacrati mediante voti e le Diocesi o gli Istituti Religiosi ed equiparati è di carattere religioso e, pertanto, non genera per se stesso alcun vincolo lavorativo, a meno che non risulti provato lo snaturamento della istituzione ecclesiastica.

2. I compiti di indole apostolica, pastorale, liturgica, catechetica, assistenziale, di promozione umana e simili sono realizzati a titolo volontario.

## Articolo 17 (Assistenza religiosa)

1. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di esercitare le proprie responsabilità e funzioni pastorali a favore dei fedeli cattolici che si trovano e vivono in strutture penitenziarie, ospedaliere, portuali e aeroportuali, così come in istituti di assistenza medica e sociale.

2. In forza del numero precedente, la Chiesa cattolica può nominare, a norma del diritto canonico e del disposto dell'Articolo 7 del presente Accordo-Quadro, Assistenti Religiosi per operare nelle suddette strutture.

## Articolo 18 (Istituzioni di insegnamento)

1. La Repubblica di Angola riconosce il diritto della Chiesa cattolica di:

a) erigere e dirigere scuole proprie, anche a livello di insegnamento superiore, in accordo con la dottrina della Chiesa e il diritto angolano;

b) scegliere gli insegnanti con requisiti richiesti dalla legislazione angolana per le sue scuole, i quali hanno il diritto di essere integrati nel sistema educativo nazionale.

2. La Repubblica di Angola riconosce i titoli degli studi realizzati nelle scuole cattoliche a cui si riferisce il numero precedente, purché i curricula seguano i programmi ufficiali o siano approvati dalle istituzioni dello

## Accordo-Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica di Angola

CONTINUA DA PAGINA 5

Stato.

3. La Chiesa cattolica può collaborare nella gestione di scuole e centri infantili pubblici. I particolari vengono regolati attraverso un'intesa specifica tra la Conferenza Episcopale di Angola e São Tomé, debitamente autorizzata dalla Santa Sede, e la competente autorità statale.

### Articolo 19 (Formazione spirituale)

La Repubblica di Angola riconosce il diritto della Chiesa cattolica di offrire nelle scuole cattoliche l'insegnamento della disciplina "Religione e morale".

### Articolo 20 (Università Cattoliche)

Le Università Cattoliche in Angola svolgono la propria attività in accordo con il diritto angolano, nel rispetto della propria specificità istituzionale cattolica, in modo speciale nella formazione filosofica, teologica ed etica secondo il Magistero della Chiesa.

### Articolo 21 (Istituti ecclesiastici)

1. La Repubblica di Angola riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di erigere e dirigere Seminari, così come altri Istituti ecclesiastici di educazione e di cultura, soprattutto per la formazione dei candidati sia al sacerdozio o alla vita consacrata, sia ad altri ministeri pastorali o ad altre finalità educative. I relativi titoli di studio conseguiti nei Seminari, compreso quello in Filosofia, così come quelli conseguiti negli altri summenzionati istituti, saranno equiparati a quelli dello Stato, purché i corsi di studio seguano i programmi statali.

2. La Repubblica di Angola riconosce i titoli accademici delle Università e Facoltà Ecclesiastiche rilasciati sotto l'autorità e a nome della Santa Sede, nei termini della vigente legislazione di ambedue le Parti.

3. L'omologazione degli studi di filosofia e teologia a fini lavorativi spetta al Ministero competente.

### Articolo 22 (Risoluzione delle controversie)

La Santa Sede e la Repubblica di

Angola concordano di regolare per via diplomatica tutte le controversie che possano eventualmente sorgere nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro.

### Articolo 23 (Situazioni future)

Ulteriori materie di interesse comune che esigano una collaborazione tra la Chiesa cattolica e la Repubblica di Angola, richiedendo nuove soluzioni o supplementi, sono regolate mediante accordi specifici tra le Parti.

### Articolo 24 (Modifiche ed aggiunte)

Nel caso in cui una delle Parti del presente Accordo-Quadro ritenga che le condizioni collegate alla sua stipulazione abbiano sofferto cambiamenti tali da implicare la necessità di una sua modifica o di qualche aggiunta, si decide immediatamente di aprire nuovi negoziati. L'Accordo-Quadro potrà essere modificato solo di mutuo accordo tra le Parti.

### Articolo 25 (Entrata in vigore)

Il presente Accordo-Quadro deve essere ratificato secondo le procedure di ciascuna Parte ed entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

### Articolo 26 (Originali e lingue)

Il presente Accordo-Quadro viene firmato in due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese, facendo entrambi i testi ugualmente fede.

Fatto in Vaticano,  
il 13 settembre 2019.

PER LA SANTA SEDE  
S.E. Mons. Paul R.  
GALLAGHER  
Segretario  
per i Rapporti con gli Stati

PELA REPÚBLICA  
DE ANGOLA  
S.E. MANUEL DOMINGOS  
AUGUSTO  
Ministro  
das Relações Exteriores